

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 210/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1434]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 219/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l'ispezione post mortem di animali della specie suina domestica ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12 (Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32014 R 0218:** Regolamento (UE) n. 218/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 95),

— **32014 R 0219:** Regolamento (UE) n. 219/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 99).»

2. Al punto 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.2, al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 e al punto 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

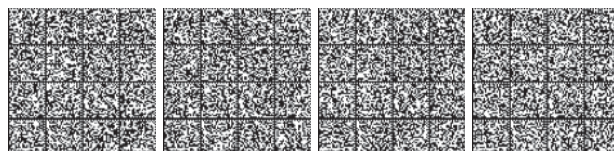
«— **32014 R 0218:** Regolamento (UE) n. 218/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 95).»

3. Al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0218:** Regolamento (UE) n. 218/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 95).»

⁽¹⁾ GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 95.

⁽²⁾ GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 99.



Articolo 2

Al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0218**: Regolamento (UE) n. 218/2014, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 95).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 218/2014 e (UE) n. 219/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

